SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 marzo 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ministero delle comunicazioni

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 2000.

Approvazione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

00A2655

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 2000.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2000.

00A2859

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio di alcuni comuni della provincia di Roma colpiti dall'evento sismico verificatosi l'11 marzo 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il giorno 11 marzo 2000 un evento sismico del sesto grado della scala Mercalli ha colpito alcuni comuni del territorio della provincia di Roma, causando gravi danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni immobili di proprietà privata;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione del 14 marzo 2000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 2001 lo stato di emergenza nei comuni del territorio della provincia di Roma colpiti dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
BIANCO

00A3096

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Napoli.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio I - Divisione II - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Viste le note dell'ufficio del territorio di Napoli n. 6927 del 19 febbraio 2000 e la n. 8176 del 29 febbraio 2000 con le quali è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Napoli II;

Ritenuto che il funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della citata circoscrizione è da attribuirsi alla effrazione subita da ignoti nel giorno 19 febbraio 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio dalle ore 8 alle ore 9,20, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999,

n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare della circoscrizione di Napoli II;

Decreta:

Il periodo di funzionamento irregolare è accertato come segue:

IL GIORNO 19 FEBBRAIO 2000
DALLE ORE 8 ALLE ORE 9,20

Regione Campania:

ufficio del territorio di Napoli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, 1° marzo 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A2990

DECRETO 1° marzo 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Servizio I - Divisione II - prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Reggio Calabria n. 31277 del 28 febbraio 2000 con la quale è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare, parziale funzionamento di una struttura dell'ufficio (sala misura);

Ritenuto che l'irregolare funzionamento nei giorni 24 e 25 febbraio 2000, dalle ore 8 alle ore 14 di ciascuno dei predetti giorni, è da attribuirsi alla sostituzione di arredo nella sala visura;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 24 E 25 febbraio 2000
DALLE ORE 8 ALLE ORE 14

Regione Calabria:

ufficio del territorio di Reggio Calabria.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Napoli, 1° marzo 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A2991

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 14 febbraio 2000.

Emissione moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri da inserire nella serie speciale millesimo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da L. 1.000 e L. 2.000;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1999;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 1.000 celebrative del 250° anniversario della nascita di Vittorio Alfieri da inserire nelle serie speciali di monete per collezionisti millesimo 1999 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 vengono così determinate:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso gr.	
Argento	lire	mm.	legale	tolleranza in + o –	legale	tolleranza in + o –
	1.000	31,4	835	3‰	14,6	0,073

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto dell'Alfieri; in giro la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; a sinistra il nome dell'autore «SOCCORSI»;

sul rovescio: sopra lo sfondo di un libro, la frase «VOLLI SEMPRE VOLLI FORTISSIMAMENTE VOLLI», dove le tre «V» sono collegate da una corda; a sinistra «1749» con sotto «R»; a destra «1999»; in basso la scritta «VITTORIO ALFIERI» e sotto «L. 1000»;

sul contorno: in rilievo fregi e «R.I.».

Art. 4.

Il contingente, in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 2000

p. *Il direttore generale del Tesoro:* GUGLIELMINO

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

00A2769

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Valviva», in comune di San Giorgio in Bosco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società SO.GE.A.M. S.p.a. ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Valviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Vera» sita in comune di San Giorgio in Bosco (Padova);

Visto il decreto del dirigente regionale della regione Veneto del 22 aprile 1999, n. 202, con il quale la titolarità dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Valviva» è stata intestata alla società San Pellegrino con sede in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alla modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Valviva» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Vera» sita in comune di San Giorgio in Bosco (Padova).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici ed ipouricemizzanti».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2916

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santa Rita», in comune di Nè.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 22 aprile 1992 con la quale la società Fonti del Tigullio Bognanco S.r.l. con sede in Aprilia (Latina), via Toscanini n. 7, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santa Rita» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Tre Cannoni» sita in comune di Né (Genova);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Rita» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Tre Cannoni» sita in comune di Né (Genova).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette é la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2917

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Valverde», in comune di Quarona Sesia.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 29 maggio 1999 con la quale la società Acque Oligominerali Valverde S.r.l. con sede in Quarona Sesia (Vercelli), regione Zacconale, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Valverde» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione sita in comune di Quarona Sesia (Vercelli);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Valverde» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione sita in comune di Quarona Sesia (Vercelli).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2918

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sole», in comune di Nuvolento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Fonte Sole S.r.l. con sede in Nuvolento (Brescia), via Garibaldi n. 1/A, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sole» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Antica Fonte» sita in comune di Nuvolento (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 dicembre 1999: «favorevole affinché la società Fonte Sole S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sole ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico e stimolare la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto favorente l'eliminazione urinaria dell'acido urico e stimolante la digestione».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sole» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Antica Fonte» sita in comune di Nuvolento (Brescia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2919

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vallechiara», in comune di Altare.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 10 maggio 1992 con la quale la società Terme Vallechiara S.p.a. con sede in Altare (Savona), località Lipiani, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vallechiara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lipiani - Fonte del Lupo» sita in comune di Altare (Savona);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vallechiara» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Lipiani - Fonte del Lupo» sita in comune di Altare (Savona).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2920

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Tavina», in comune di Salò.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 18 maggio 1992 con la quale la società Tavina S.p.a. con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco, 6, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tavina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita in comune di Salò (Brescia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Tavina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti di Salò» sita in comune di Salò (Brescia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2921

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Santafiora», in comune di Monte S. Savino.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 2 giugno 1992 con la quale la società Santafiora S.p.a. con sede in Monte S. Savino (Arezzo), località Giardino, 260, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santafiora» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Monte S. Savino (Arezzo);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Santafiora S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Santafiora di Monte S. Savino (Arezzo) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. La dicitura "può favorire la funzione gastrica ed epatobiliare" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto sulla funzione gastrica ed epatobiliare».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santafiora» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Monte S. Savino (Arezzo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2922

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Nuova Santa Vittoria», in comune di Montegrosso Pian Latte.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società Sorgente S. Vittoria S.a.s. ora trasformata in S.r.l., con sede in Pornassio (Imperia), località Castello, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Nuova Santa Vittoria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Fredda», sita in comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Sorgente S. Vittoria S.r.l. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Nuova Santa Vittoria di Montegrosso Pian Latte (Imperia) ai fini dell'imbottiglia-

mento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico. Attiva la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico e sull'attività digestiva».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Nuova Santa Vittoria» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fontana Fredda» sita in comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2923

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Sant'Elena», in comune di Chianciano Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 maggio 1992 con la quale la società Sorgente Sant'Elena. S.p.a., con sede in Milano, via Forcella, 3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sant'Elena» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita in comune di Chianciano Terme (Siena);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999: «favorevole affinché la società Sant'Elena S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Sant'Elena di Chianciano Terme (Siena) ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". La dicitura "Può favorire l'eliminazione dell'acido urico. Stimola la digestione" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa. Infatti l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico e sull'attività digestiva».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sant'Elena» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Chianciano Terme (Siena).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2924

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Tesorino», in comune di Montopoli Val d'Arno.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 maggio 1992 con la quale la società Sorgente Tesorino S.p.a. con sede in Montopoli Val d'Arno (Pisa), via Costa al Bagno, 6, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Tesorino» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montopoli Val d'Arno (Pisa);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesorino» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Montopoli Val d'Arno (Pisa).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici; facilita i processi digestivi».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2925

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Visciolo», in comune di Rionero in Vulture.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 16 aprile 1999 con la quale la società Cutolo Michele e Figli S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (Potenza), contrada La Francesca, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Visciolo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Visciolo» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Fonte Visciolo» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Visciolo» sita in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti: «Favorisce la digestione e può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2926

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Levissima», in comune di Valdisotto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 20 maggio 1992 con la quale la società San Pellegrino con sede in Milano, via Castelvetro, 17-23, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Levissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Valdisotto (Sondrio);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Levissima» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Valdisotto (Sondrio).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici e può favorire l'eliminazione urinaria dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2927

DECRETO 30 dicembre 1999.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale «Vera», in comune di San Giorgio in Bosco.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la società So.Ge.A.M. S.p.a., ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di San Giorgio in Bosco (Padova);

Visto il decreto del dirigente regionale della regione Veneto del 22 aprile 1999, n. 202, con il quale la titolarità dell'autorizzazione ad aprire ed esercitare lo stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Vera» è stata intestata alla società San Pellegrino con sede in Milano, via Castelvetro, 17/23;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 27 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Vera» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di San Giorgio in Bosco (Padova).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1999

p. *Il dirigente generale:* SCRIVA

00A2928

DECRETO 7 marzo 2000.

Autorizzazione all'azienda unità sanitaria locale «Roma C» di Roma ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'Azienda unità sanitaria locale «Roma C» di Roma in data 1° marzo 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cute da cadavere, a scopo terapeutico, presso il centro ustioni dell'ospedale S. Eugenio, facente parte dell'azienda medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 novembre 1999, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla-osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 del Ministro della sanità che proroga l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalla precitata ordinanza ministeriale in data 31 gennaio 2000, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione, fino alle determinazioni che la regione Lazio adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 10 aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda unità sanitaria locale «Roma C» di Roma e autorizzata ad espletare attività di trapianto di cute da cadavere a scopo terapeutico, prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cute, devono essere eseguite presso la sala operatoria del centro ustioni dell'ospedale S. Eugenio di Roma.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cute devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Palmisano prof. Piero Alfredo, dirigente medico di secondo livello, primario della Divisione di chirurgia plastica e centro ustioni, dell'azienda U.S.L. «Roma C» di Roma;

Montone dott. Antonio, dirigente medico di primo livello presso la Divisione di chirurgia plastica e centro ustioni, dell'azienda U.S.L. «Roma C» di Roma;

Esposito dott. Gaetano, dirigente medico di primo livello presso la Divisione di chirurgia plastica e centro ustioni, dell'azienda U.S.L. «Roma C» di Roma;

Verardi dott. Vito, dirigente medico di primo livello presso la Divisione di chirurgia plastica e centro ustioni, dell'azienda U.S.L. «Roma C» di Roma.

Art. 4.

Il presente decreto ha validità a quando la regione Lazio non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale «Roma C» di Roma, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A3097

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: finanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56 - 2B del trattato CECA per gli anni 1997-1998 e integrazione 1995. (Deliberazione n. 227/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del C.I.P.E. in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 contenente disposizioni per l'adeguamento derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56 è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la convenzione tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1990, intesa a stabilire le modalità, e le condizioni per la concessione delle sovvenzioni previste all'art. 56, paragrafo 2, lettera *B),* del trattato CECA per progetti da attivare a seguito di mutamenti profondi nel mercato del carbone e dell'acciaio;

Vista la delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 1995 con la quale è stato determinato il cofinanziamento nazionale relativamente al programma degli interventi di cui all'art. 56 - 2b del Trattato CECA per gli anni 1995 e 1996;

Vista la successiva delibera C.I.P.E. del 21 marzo 1997 con la quale è stato determinato il cofinanziamento nazionale relativamente alle integrazioni del predetto programma per gli anni 1995 e 1996;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 7482 del 21 ottobre 1999 con la quale si richiede il cofinanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56, paragrafo 2B del Trattato CECA per gli anni 1997-1998 e integrazione 1995;

Vista la stessa nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale si comunica l'importo delle economie realizzate negli stanziamenti di cui alle richiamate delibere C.I.P.E. del 21 dicembre 1995 e del 21 marzo 1997 per complessive lire 23,674 miliardi;

Riconosciuta l'esigenza di assicurare il finanziamento della quota nazionale dei richiamati progetti per gli anni 1997-1998 e integrazione 1995 per complessive lire 3,470 miliardi;

Delibera:

1. Agli stanziamenti previsti nelle delibere C.I.P.E. del 21 dicembre 1995 e del 21 marzo 1997, in favore delle società indicate nella tabella *A,* sono apportate le riduzioni dovute ad economie di spesa per complessive lire 23,674 miliardi.

2. Al cofinanziamento della quota nazionale dei progetti di cui all'art. 56, paragrafo 2, lettera *B),* del Trattato CECA, per gli anni 1997-1998 e integrazione 1995, ammontante a complessive lire 3,470 miliardi, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, come da allegata tabella *B.*

3. Il Fondo di rotazione effettua i pagamenti di competenza sulla base della normativa vigente e fino a quando perdura l'intervento comunitario.

Roma, 21 dicembre 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 3 marzo 2000
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 241

TAB. A

INTERVENTI ART. 56 – 2B TRATTATO CECA

(Milioni di Lire)

AZIENDE	Delibere Cipe		RIDUZIONI	QUOTE ASSESTATE
	Data -	Importo		
Acc. Crema	21-mar-97	1.176	1.176	-
Acc. San Marco	21-mar-97	960	960	-
Ilva in liquidazione	21-mar-97	6.732	6.132	600
Nuova Sidercamuna	21 -mar-97	1.692	1.692	-
Carbonsulcis	21 -dic-95	13.714	13.714	-
TOTALE		24.274	23.674	600

TAB. B

INTERVENTI ART. 56 - 2B TRATTATO CECA

Anni 1997-98 (Milioni di Lire)

AZIENDA	F.d.R. art. 5 L.183/87
AST	152
Italiana coke	16
Italiana coke	8
Leali Odolo	82
Italfond BR	12
Falck S. Giovanni	324
Sidermarghera	108
Coke Marghera	8
AST	112
Falck S. Giovanni	456
Italiana coke	68
Italiana coke	12
TOTALE	1.358

Integrazioni 1995 (Milioni di Lire)

AZIENDA	F.d.R. art. 5 L.183/87
A.F.L. Falck	1.656
Montello	12
Vakchiese	84
I.L.F.O.	48
Cortenuova	12
Trevalli	300
TOTALE	2.112

00A3054

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 29 febbraio 2000.

Applicazione delle misure minime di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999. Modifica da apportare al modello per la notificazione del trattamento dei dati personali. (Deliberazione n. 8).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Ugo De Siervo, dell'ing. Claudio Manganelli, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Premesso che:

l'art. 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, prevede per i titolari che intendano procedere ad un trattamento di dati l'obbligo di darne notificazione al Garante e, in caso di successive modifiche apportate per i profili indicati nel medesimo articolo, di comunicarle attraverso una successiva notificazione;

l'art. 12, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, stabilisce che le notificazioni sono effettuate utilizzando modelli conformi allo schema predisposto dal Garante;

detti modelli sono stati predisposti e resi disponibili al pubblico, in particolare attraverso convenzioni con Poste italiane S.p.a. ed altri soggetti ed organismi interessati;

l'art. 15, commi 2 e 3, della legge n. 675/1996 stabilisce che con regolamento devono essere individuate le misure minime di sicurezza relative ai dati personali oggetto di trattamento;

il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999;

ai sensi dell'art. 41, comma 3, della legge n. 675/1996 il termine per l'adozione delle misure minime di sicurezza previste da tale decreto del Presidente della Repubblica è fissato al 29 marzo 2000;

Considerato che:

il modello di notificazione sarà aggiornato e perfezionato nel suo complesso entro la fine del corrente anno, in base all'esperienza acquisita e tenendo conto delle novità intercorse;

l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999 potrebbe indurre numerosi titolari dei trattamenti a modificare la precedente notificazione ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, della citata legge, relativamente al riquadro *d)* del modello adottato dal Garante ai sensi del richiamato art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;

si potrebbe così determinare l'afflusso al Garante di un enorme numero di notificazioni non necessarie in quanto non è indispensabile annotare nel registro generale dei trattamenti, in questa fase transitoria, modifiche di notificazioni già effettuate derivanti dall'adempimento di un obbligo di legge;

Viste le osservazioni in atti formulate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 501/1998, con nota a firma del segretario generale;

Relatore il prof. Ugo De Siervo;

Delibera:

a) di inserire nel riquadro *d)* («descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati») dei modelli di notificazione al Garante del trattamento dei dati personali l'avvertenza che figura in allegato alla presente deliberazione;

b) di dare atto che i soggetti che hanno notificato i trattamenti dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono presentare una nuova notificazione di modifica in relazione al medesimo riquadro *d)* qualora abbiano adottato le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999;

c) di consentire ai titolari dei trattamenti, in riferimento a nuove notificazioni, di continuare ad utilizzare i modelli precedentemente approvati dal Garante.

Roma, 29 febbraio 2000

Il presidente: RODOTÀ

ALLEGATO

Nel riquadro *d)* (descrizione generale delle misure adottate per la sicurezza dei dati), è inserita la seguente avvertenza:

i soggetti che hanno notificato il trattamento dei dati personali prima del 29 marzo 2000 non devono effettuare una nuova notificazione per modificare il presente riquadro, qualora abbiano adottato le misure minime previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999 («Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675»).

00A2770

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 febbraio 2000, n. **25/E.**

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Ai comuni

Alle province

e, per conoscenza:

Alle direzioni regionali delle entrate

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci)

All'Unione nazionale delle province italiane (Upi)

L'art. 33 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha apportato rilevanti modificazioni all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'istituzione della «tariffa Ronchi» per la gestione dei rifiuti urbani e al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, riguardante l'elaborazione del metodo normalizzato per definire detta tariffa.

In particolare, il comma 1 dell'art. 33, a modifica dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è soppressa a decorrere «dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5, entro i quali i comuni devono provvedere alla integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa di cui al comma 2».

Il regime transitorio cui fa riferimento la norma citata è quello regolato dall'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, come modificato dall'art. 33, comma 6, della legge n. 488/1999, che dispone l'abrogazione, tra l'altro, del secondo periodo della lettera *d)*.

Pertanto, la soppressione della tassa rifiuti e la contemporanea operatività della «tariffa Ronchi» decorrono dalle seguenti date:

a) 1° gennaio 2003 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi superiore all'85 per cento;

b) 1° gennaio 2005 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85 per cento;

c) 1° gennaio 2008 per i comuni che abbiano raggiunto, nell'anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, a prescindere, in quest'ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.

In rapporto al predetto differimento dei termini di operatività della «tariffa Ronchi», la legge finanziaria, all'art. 33, commi 4, 6 e 7, ha inoltre sancito l'abrogazione dell'art. 5, comma 3, e dell'art. 11, commi 2, 3 e 4, nonché del n. 5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, relativi agli adempimenti prescritti per i comuni originariamente tenuti all'immediata attuazione del metodo normalizzato e per i comuni esonerati in fase di prima applicazione della tariffa dalla suddivisione della stessa in parte fissa ed in parte variabile.

Ferma restando la vigenza della tassa secondo i periodi temporali previsti dal regime transitorio di cui sopra, va precisato che, a norma del comma 1-*bis*, aggiunto all'art. 49 del decreto legislativo n. 22/1997 dall'art. 33, comma 2, della legge finanziaria, rimane comunque salva la facoltà dei comuni di deliberare l'introduzione sperimentale della «tariffa Ronchi» già prevista dal comma 16 del ripetuto art. 49, con conseguente disapplicazione anticipata della normativa tributaria.

Relativamente ai comuni interessati a mantenere la tassa, si rileva che la mancata previsione, per l'anno 2000, di una norma analoga a quella contemplata dall'art. 31, comma 7, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determina l'obbligo di deliberare, entro il 29 febbraio 2000, tariffe tributarie conformi ai criteri prescritti dall'art. 65 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato con l'art. 3, comma 68, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Pertanto, in attuazione delle disposizioni stabilite da detto art. 65, la tariffa della tassa (TS) viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie (Cmg) per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti (Ips) nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione (Iqs) secondo la seguente formula:

$$TS = Cmg \times Ips \times Iqs.$$

In proposito si fa presente che risulta sostanzialmente coerente con il principio dell'art. 65 l'utilizzazione dei criteri dettati dal metodo normalizzato per la determinazione della tariffa della tassa.

Riguardo ai comuni con popolazione inferiore a 35.000 abitanti, nel richiamare i chiarimenti forniti con circolare n. 40/E del 17 febbraio 1996, si sottolinea che l'art. 65 in questione prevede la possibilità di adottare il criterio di commisurazione della tassa in base a tariffe rapportate alla produzione effettiva dei rifiuti ed al loro costo di smaltimento, in alternativa al sistema presun-

tivo di tariffazione basato sulla produzione media ordinaria di rifiuti in relazione alla tipologia dell'attività o uso per unità di superficie tassabile.

La tariffa tributaria adottata in applicazione dei sistemi di commisurazione descritti va riferita al costo del servizio preventivato per l'anno 2000, che, ai sensi dell'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, deve essere comprensivo delle spese inerenti e degli oneri diretti ed indiretti, nonché delle quote di ammortamento dei mutui per la costituzione di consorzi per lo smaltimento dei rifiuti, con esclusione di tutte le spese generali e specifiche di gestione del tributo.

In merito alla copertura del costo di esercizio, si ritiene che il rinvio della soppressione della tassa ai termini entro i quali i comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi di gestione attraverso la «tariffa Ronchi» comporti l'automatica necessità di un graduale aumento del gettito, inteso al conseguimento della copertura totale dei costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni di cui all'art. 61, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1993, entro l'ultimo anno di applicazione della tassa.

Sul piano sistematico, la suddetta interpretazione appare giustificata dalla circostanza che il legislatore ha utilizzato il rinvio ai termini di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, al solo fine di differire l'applicazione della «tariffa Ronchi», per la quale, peraltro, non è più previsto un regime transitorio per l'integrale copertura dei costi di gestione. Va inoltre considerato che i diversi periodi di vigenza della tassa sono tanto minori quanto maggiore è il tasso di copertura raggiunto nel 1999, per cui dall'insieme delle disposizioni normative coinvolte appare desumibile l'intento del legislatore di indurre i comuni ad una graduale copertura dei costi inerenti lo smaltimento dei rifiuti interni durante i diversi periodi temporali di vigenza del tributo.

Tutto ciò comporta che i singoli enti, dalle rispettive date del 1° gennaio 2003, del 1° gennaio 2005 e del 1° gennaio 2008 dovranno conseguire, con il gettito derivante dal nuovo prelievo, l'immediata copertura totale dei costi di gestione, comprensivi di voci ulteriori rispetto a quelle relative ai soli costi inerenti il servizio di smaltimento dei rifiuti, come si evince dal contenuto dei punti 2.2 e 2.3 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999

In materia di determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa, si richiama l'attenzione sugli effetti della mancata previsione, per l'anno 2000, della possibilità di considerare l'intero costo dello spazzamento in deroga ai disposto di cui all'art. 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 507/1993, con la conseguenza che, a differenza di quanto stabilito per l'anno 1999 ai sensi dell'art. 31, comma 23, della legge n. 448/1998, i comuni devono dedurre dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana un importo, da determinarsi in sede regolamentare, non inferiore al cinque per cento e non superiore al quindici per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 22/1997.

La deduzione forfettaria in questione si profila necessaria anche in presenza dell'obiettivo di copertura totale del costo dei rifiuti interni, in quanto il comma 3-*bis* dell'art. 61, riguardando il costo dello spazzamento, fa esplicito riferimento ad oneri attribuibili ai soli rifiuti esterni, per la cui integrale copertura si è reso comunque indispensabile, in passato, il ricorso ad apposite disposizioni normative.

In tema di adeguamento del servizio, si pone in rilievo la necessità di attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti, richiamata, a decorrere dall'anno 2000, dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999. Ovviamente, in vigenza della tassa, l'istituzione della raccolta differenziata non produce effetti per ciò che concerne le agevolazioni previste dall'art. 49, comma 10, del decreto legislativo n. 22/1997, e dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999, applicabili in regime di «tariffa Ronchi».

Infine, in ordine alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, si rammenta che, a norma degli articoli 38, comma 9, e 41 del decreto legislativo n. 22/1997, i relativi costi sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori, per cui sussiste la necessità dei comuni di stipulare apposite convenzioni nell'ambito dell'accordo di programma quadro ANCI-CONAI, finalizzate alla deduzione dai costi da coprire con la tassa dell'importo corrisposto dal CONAI.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

00A3056

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 10 marzo 2000, n. **S/830017.**

Criteri e modalità per l'applicazione nel 2000 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, questa amministrazione si atterrà per l'anno 2000 ai criteri di seguito indicati nel disporre i contributi finanziari ai consorzi e alle società consortili anche in forma cooperativa per il commercio estero (di seguito: consorzi) rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, costituiti da piccole e medie imprese, come definite dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229

del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998).

Considerato che è previsto il trasferimento alle regioni di parte delle competenze in parola, la presente circolare potrà subire modifiche in relazione a tale evento.

Determinazione del contributo.

Come rispettivamente previsto dall'art. 4, comma 1, e dall'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, ai fini della determinazione del contributo vengono prese in considerazione le voci di spesa non dirette a sovvenzionare l'esportazione, come specificate nello schema di distinta riportato nell'allegato 2 alla presente circolare, che devono essere ricavate esclusivamente dai «costi di produzione», lettera B del conto economico del bilancio relativo all'esercizio 1999.

Presentazione delle domande.

I consorzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa succitata, che intendono richiedere il contributo, devono partecipare entro il 15 maggio 2000 apposita dichiarazione-domanda in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato 1 alla presente circolare, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata o corriere, entro il termine suindicato. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta da questo Ministero.

Per applicare i parametri del contributo previsti dall'art. 5, comma 5, della legge 21 febbraio 1989, n. 83, per i consorzi che risultano costituiti da non più di cinque anni, viene presa in considerazione la data di presentazione della domanda.

Documentazione di corredo.

La dichiarazione-domanda deve essere corredata dalla documentazione specificata nello schema anzidetto e dalla «distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo», redatta in conformità dello schema riportato nell'allegato 2 alla presente circolare.

La documentazione sopracitata deve essere inviata a questo Ministero in originale ed in una copia (due per il bilancio).

Il consorzio deve contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

L'eventuale documentazione integrativa richiesta ai fini del completamento dell'istruttoria deve essere inviata entro i termini perentori comunicati dall'amministrazione, pena il non accoglimento della domanda.

Esclusioni.

Non sono ammessi ad usufruire del contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto contributi sulla generalità delle spese consortili da: regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni.

Ispezioni e verifiche.

Ai sensi della legge n. 15/1968 e nei limiti previsti dalla stessa, le istanze possono essere corredate da autocertificazioni.

Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sullo svolgimento delle azioni promozionali secondo quanto riportato dalla relazione concernente le attività del 1999, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità agli originali delle copie e delle traduzioni e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, cosi come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

L'ufficio incaricato dell'erogazione dei contributi si rende disponibile per gli eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari.

Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Dirigente: dott. Claudio Borghese - tel. 06/59647548-59932460, fax 06/59932454 - e-mail: promo3@mincomes.it - clabor@mincomes.it

Funzionario responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Tedone tel. 06/59932420.

Incaricati dell'istruttoria: dott. Luigi Piccione, tel. 06/59932569 - sig.ra Paola Pellegrini, tel. 06/59932462 - sig.ra Ivana Faina, tel. 06/59932521.

Sito web: http://www.mincomes.it

Il direttore generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DICHIARAZIONE-DOMANDA IN BOLLO

Il sottoscritto .... ,
nato a .... il ....,
residente in .... nella qualità di legale rappresentante del consorzio o della società consortile (di seguito: consorzio) .... con sede in ....
(sede legale .... , sede amministrativa ....)
iscritto alla C.C.I.A.A. di ...., al n. ...., telefono n. .... ,
fax n. .... email ....

Chiede il contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di lit. .... , sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1999 per svolgere attività promozionale verso l'estero, come specificate nella distinta allegata (allegato 2).

Ai fini del pagamento del contributo ministeriale, comunica quanto segue:

che la somma può essere accreditata sul c/c n. .... , intrattenuto presso la banca: .... codice ABI n. .... codice CAB n. ....;

di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale n. .... (partita I.V.A. ....).

Dichiara quanto segue ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83, sotto la sua personale responsabilità ed avendone diretta conoscenza:

1) di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, province autonome, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali sulla generalità delle spese consortili, e cioè non finalizzati a singole iniziative;

2) di avere (non avere) usufruito di contributi erogati da Ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali, a fronte di specifiche attività promozionali verso l'estero (in caso positivo, indicare: ente erogatore, norma in base alla quale è stato disposto il contributo, relativo importo, iniziative per le quali lo stesso è stato erogato, allegando copia del provvidimento o della sua richiesta nonché il riferimento alla voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato);

3) il consorzio è stato costituito in data ....
ed è regolato dallo statuto del .... (se ricorre: modificato con successivi atti del ....), dal quale risulta espressamente di avere come scopi sociali esclusivi quelli previsti dall'art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 e dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 25 marzo 1992 e di non poter distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento;

4) il consorzio è un consorzio di promozione (oppure di promozione e vendita, oppure costituito con lo scopo esclusivo di gestire una struttura all'estero. Per i consorzi che svolgono anche attività di vendita, nella distinta delle voci di spesa (allegato 2), devono essere escluse dalle spese di gestione quelle connesse con la vendita, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge 21 febbraio 1989, n. 89;

5) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1999, esclusivamente attività finalizzata alla promozione dei prodotti delle imprese consorziate verso l'estero e non nel territorio italiano;

6) gli attuali responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione) di cui si forniscono le generalità (cognome e nome, funzioni, luogo e data di nascita) sono i seguenti .... ;

7) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. .... imprese, di cui n. .... industriali, n. .... commerciali, n. .... artigiane, n. .... di servizi (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano, il consorzio è costituito da n. .... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alla camera di commercio ed il settore di attività e la regione in cui sono ubicate; (se ricorre) il consorzio associa imprese che operano nei settori merceologici specializzati, individuati nei decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 febbraio 1990 e/o del 29 marzo 1994, ai sensi del 1° comma dell'art. 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;

8) le imprese consorziate sono «piccole e medie imprese» aventi i requisiti conformi ai decreti ministeriali citati nella circolare;

9) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate ad altri consorzi che usufruiscono dei contributi finanziari annuali di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83 e 29 luglio 1981, n. 394, art. 10 (se le imprese consorziate partecipano ad altro consorzio export, indicare la ragione sociale delle imprese stesse e quella dell'altro consorzio);

10) il consorzio dispone/non dispone di una struttura operativa stabile in Italia, come definita dall'art. 2, lettera *e),* del decreto ministeriale 25 marzo 1992, con propria sede e proprio personale (in caso positivo, indicare le rispettive voci di spesa nella distinta di cui all'allegato 2. Al riguardo si fa presente che il lavoro prestato a titolo gratuito e/o il contratto il comodato non danno titolo al riconoscimento della struttura stabile); (oppure) il consorzio dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con personale e sede messi a disposizione, gratuitamente (a titolo oneroso), da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);

11) il consorzio dispone/non dispone di stabili strutture all'estero, in Paesi non comunitari, per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate (in caso positivo, fornire i dati identificativi e l'indirizzo della struttura estera; inviando eventuale contratto d'affitto o di comodato; nell'apposita distinta, di cui all'allegato 2, devono essere riportate le spese relative alla struttura estera);

12) il consorzio, come risulta dalla documentazione allegata alla domanda di contributo, nel corso del 1999, ha sostenuto spese per attività «promozionale» all'estero per un importo non inferiore/inferiore al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo, come specificato nella distinta di cui all'allegato 2;

13) il fondo consortile, alla data di presentazione della domanda, ammonta a L. ...., è interamente sottoscritto e, secondo quanto rispettivamente previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, nessuna impresa detiene una quota inferiore a L. 2.500.000 o superiore al 20% del fondo stesso;

14) (se ricorre) il consorzio ha sede nei territori compresi nell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori;

15) (se ricorre) le imprese consorziate sono associate ad altri consorzi, che hanno lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero in Paesi extracomunitari (indicare le imprese partecipanti a detti consorzi, dei quali si comunica la denominazione e la sede);

16) (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non erano associate/erano associate ad altri consorzi per il commercio estero i quali hanno/non hanno usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

Se intervenissero variazioni successive a quanto sopra indicato, codesta amministrazione ne sarà tempestivamente informata.

Letto, confermato e sottoscritto

Data, ...

Il legale rappresentante

....

(Firma autenticata, con applicazione dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Ovvero, ai sensi dei commi 10 e 11 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, la firma è apposta davanti all'addetto di questa amministrazione oppure l'istanza è presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore).

Si allega la seguente documentazione:

1) copia del bilancio relativo all'esercizio consortile 1999, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A. da cui risultino gli estremi del deposito stesso e della nota di deposito;

2) distinta delle singole voci di spesa, firmata dal legale rappresentante, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'articolazione prevista dall'art. 2 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, riferite alle corrispondenti voci dei costi della produzione, lettera B del conto economico (allegato 2);

3) certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera L. 300 milioni;

4) dettaglia relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 1999, con particolare riferimento alle attività promozionali, con l'indicazione di dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito delle iniziative promozionali realizzate;

5) programma, firmato dal legale rappresentante, delle attività che il consorzio intende svolgere nel 2000, con particolare riferimento alle attività promozionali;

6) ai fini del riconoscimento della struttura stabile, di cui all'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi (nonché, relativamente alla società di servizi, dichiarazione dell'ente attestante che la stessa rappresenta una propria emanazione);

7) ai fini del riconoscimento della struttura estera, di cui all'art. 3, lettera *c)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, documentazione attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, di struttura stabile per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate;

8) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione o alla provincia autonoma copia della domanda di contributo e della relativa documentazione;

9) certificato camerale riferito al consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali;

10) elenco delle imprese consorziate redatto secondo lo schema sottindicato;

Denominazione e sede imprese consorziate	N. iscrizione Camera di commercio	Settore di attività (specificare se industriale commerciale, artigianale di servizi)	Regione
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Data, ...

Firma del legale rappresentante
....

ALLEGATO 2

DISTINTA DELLE VOCI DI SPESA, A FRONTE DELLE QUALI VIENE RICHIESTO IL CONTRIBUTO, RICAVATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLA LETTERA B «COSTI DELLA PRODUZIONE» DEL CONTO ECONOMICO 1999.

Descrizione delle spese	Importo	Riferimento voce B costi della produzione
Spese di gestione:		
1. Personale	Lit.	B ....
2. Consulenze e corrispettivi a terzi	Lit.	B ....
3. Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio	Lit.	B ....
4. Quote annuali di ammortamento nei termini di legge	Lit.	B ....
5. Organi sociali (*)	Lit.	B ....
6. Imposte	Lit.	B ....
7. Contributi ad organismi connessi all'attività consortile	Lit.	B ....
Spese promozionali:		
8. Viaggi e missioni	Lit.	B ....
9. Partecipazioni a fiere ..	Lit.	B ....
10. Indagini di mercato ...	Lit.	B ....
11. Pubblicità e pubbliche relazioni	Lit.	B ....
12. Traduzioni e interpretariato	Lit.	B ....
13. Attività di formazione connessa con l'export ..	Lit.	B ....
14. Struttura stabile all'estero	Lit.	B ....
TOTALE ...	Lit.	

(*) Nella voce «organi sociali» vanno indicati soltanto gli emolumenti corrisposti ai soggetti che rivestono cariche consortili, non sono pertanto compresi gli emolumenti al direttore amministrativo.

Del suddetto totale, le spese sostenute per attività «promozionale» all'estero, per un ammontare di Lit ...., pari al .... %, sono rappresentate dalle voci sottoindicate: (**)

Spese	Importi
....	Lit. ....
....	Lit. ....
....	Lit. ....
....	Lit. ....
....	Lit. ....

(**) Nota bene: in tali voci non possono essere computati: gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia, le spese varie non specificate e le spese per servizi commerciali non attinenti ad attività promozionali.

Il legale rappresentante
....

00A2992

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale d'Italia di prima categoria in Klagenfurt (Austria) a decorrere dal 31 dicembre 2000 e conseguente rideterminazione della circoscrizione territoriale della cancelleria consolare esistente presso l'ambasciata d'Italia in Vienna (Austria).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 2000 viene soppresso il consolato generale d'Italia di prima categoria in Klagenfurt (Austria).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Klagenfurt viene inclusa in quella della cancelleria consolare esistente presso l'ambasciata d'Italia in Vienna che è pertanto rideterminata come segue: i laender di Vienna, Niederosterreich, Oberosterreich, Burgenland, Carinzia e Stiria.

Art. 3.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A2994

Soppressione del consolato generale d'Italia di prima categoria in Anversa (Belgio) e del vice consolato d'Italia di prima categoria in Hamilton (Canada) a decorrere dal 31 maggio 2000 e conseguente rideterminazione della circoscrizione territoriale del consolato d'Italia di prima categoria in Bruxelles (Belgio).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 maggio 2000 vengono soppressi i seguenti uffici della rete consolare di prima categoria:

consolato generale d'Italia in Anversa (Belgio);

vice consolato d'Italia in Hamilton (Canada).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale d'Italia in Anversa viene inclusa in quella del consolato di prima categoria in Bruxelles che è pertanto rideterminata come segue: le province del Brabante, di Anversa, Fiandra Occidentale, Fiandra Orientale e Limburgo.

Art. 3.

Il presente decreto, che verrà trasmesso all'ufficio centrale del bilancio per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

00A2995

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 20 marzo 1997.

Il giorno 26 gennaio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 20 marzo 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 ottobre 1999, n. 395, pubblicata nel supplemento ordinario n. 191/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 1999.

In conformità all'art. 31, l'accordo è entrato in vigore il giorno 26 gennaio 2000.

00A2996

Entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia, firmato a Roma il 20 marzo 1997.

Il giorno 26 gennaio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Estonia, firmato a Roma il 20 marzo 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 415, pubblicata nel supplemento ordinario n. 199 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999.

In conformità all'art. 11, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 2000.

00A2997

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 25 settembre 1997.

Il giorno 4 febbraio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma il 25 settembre 1997, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 28 ottobre 1999, n. 430, pubblicata nel supplemento ordinario n. 202/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 19 novembre 1999.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 4 febbraio 2000.

00A2998

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Kiev il 3 febbraio 1998.

Il giorno 26 gennaio 2000 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Kiev il 3 febbraio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 ottobre 1999, n. 404, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 9 novembre 1999.

In conformità all'art. 12, l'accordo è entrato in vigore il giorno 26 gennaio 2000.

00A2999

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alla memoria delle persone sottoindicate:

al sig. Ciro Serritiello con la seguente motivazione: «Con generoso slancio si tuffava nelle acque del mare agitato per trarre in salvo un giovane in procinto di annegare, ma sopraffatto dallo sforzo immolava la vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». 7 luglio 1998 - Castellabate (Salerno);

al sig. Germano Fiorina con la seguente motivazione: «Incurante del pericolo, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, si offriva di guidare a valle un gruppo di escursionisti. Nel guadare un torrente, non esitava a tuffarsi nelle acque impetuose per trarre in salvo un turista che vi era caduto accidentalmente, immolando la vita ai più nobili ideali di altruismo ed umana solidarietà». 22 giugno 1997 - Valbondione (Bergamo);

al finanziere Aurelio Bordo con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con grande altruismo e sprezzo del pericolo si immergeva nelle impetuose e gelide acque di un fiume riuscendo a trarre in salvo un uomo e una bambina che vi erano precipitati a bordo di un'autovettura. Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 10 gennaio 1999 - Robilante (Cuneo);

all'aiutante dell'aeronautica militare Giancarlo Aggiano con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, incurante delle proibitive condizioni del mare, accorreva insieme ad un collega in soccorso di un bagnante ormai stremato e gravemente ferito, riuscendo a riportarlo a riva. Non esitava poi a rituffarsi nelle acque agitate e a trarre in salvo, coadiuvato dal collega, due giovani in procinto di annegare. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 6 agosto 1998 - Carovigno (Brindisi);

al maresciallo 2ª classe dell'aeronautica militare Roberto Di Lauro con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, incurante delle proibitive condizioni del mare, accorreva insieme ad un collega in soccorso di un bagnante ormai stremato e gravemente ferito, riuscendo a riportarlo a riva. Non esitava poi a rituffarsi nelle acque agitate e a trarre in salvo, coadiuvato dal collega, due giovani in procinto di annegare. Nobile esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 6 agosto 1998 - Carovigno (Brindisi).

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

vice ispettore della polizia di Stato Nicola Conte con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, con grande professionalità e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento in fiamme e riusciva a trarre in salvo un uomo ormai esanime». 24 giugno 1997 - Latina;

sovrintendente della polizia di Stato Antonio Mangolini con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, con grande professionalità e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento in fiamme e riusciva a trarre in salvo un uomo ormai esanime». 24 giugno 1997 - Latina;

assistente della polizia di Stato Fausto Berardinelli con la seguente motivazione: «Componente l'equipaggio di una volante, con grande professionalità e sprezzo del pericolo, si introduceva in un appartamento in fiamme e riusciva a trarre in salvo un uomo ormai esanime». 24 giugno 1997 - Latina;

agente scelto della polizia di Stato Antonio Catacchio con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con esemplare altruismo e grande sprezzo del pericolo si introduceva in un appartamento in cui si era sviluppato un incendio e portava in salvo una donna e il suo figlioletto». 2 luglio 1998 - Valenzano (Bari);

finanziere di mare Alessandro Vitale con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con esemplare altruismo e pronta determinazione, si tuffava in mare e traeva in salvo un'anziana donna in procinto di annegare». 2 agosto 1997 - Porto Ferro (Sassari);

assistente capo della Polizia di Stato Domenico Serra con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, richiamato da invocazioni di aiuto, interveniva tempestivamente per soccorrere un uomo che fuggiva dalla propria abitazione avvolto dalle fiamme. Si prodigava poi per portare all'esterno dell'appartamento una bombola di gas, scongiurando così più gravi conseguenze». 7 marzo 1998 - Arzachena (Sassari);

appuntato dei carabinieri Massimo Giardina con la seguente motivazione: «In occasione di eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e non comune senso del dovere, unitamente a due commilitoni continuava a presidiare la caserma, già invasa al piano inferiore da melma e detriti, garantendo la funzionalità del reparto ed assicurando alla popolazione un sicuro punto di riferimento per le prime operazioni di soccorso». 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino);

carabiniere Antonio Cimino con la seguente motivazione: «In occasione di eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e non comune senso del dovere, unitamente a due commilitoni continuava a presidiare la caserma, già invasa al piano inferiore da melma e detriti, garantendo la funzionalità del reparto ed assicurando alla popolazione un sicuro punto di riferimento per le prime operazioni di soccorso». 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino);

carabiniere ausiliario Marco Di Cesare con la seguente motivazione: «In occasione di eccezionale movimento franoso che investiva un centro abitato, con generoso slancio e non comune senso del dovere, unitamente a due commilitoni continuava a presidiare la caserma, già invasa al piano inferiore da melma e detriti, garantendo la funzionalità del reparto ed assicurando alla popolazione un sicuro punto di riferimento per le prime operazioni di soccorso». 5 maggio 1998 - Quindici (Avellino);

agente ausiliario delle polizia di Stato Cristian Aloia con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, con coraggio e altissimo senso di solidarietà, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di una bambina in grave difficoltà, riuscendo a trarla in salvo a riva». 4 agosto 1998 - Sabaudia (Latina).

00A3057

Conferimento di onorificenze al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al maresciallo capo dei carabinieri Mario Iunco con la seguente motivazione: «Con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo affrontava senza armi un malvivente, che in un'agenzia di credito teneva in ostaggio tre impiegati sotto minaccia di una bomba a mano e di una pistola, per condurre un'estenuante opera di convincimento che consentiva, dopo oltre 24 ore, la liberazione degli ostaggi e la cattura del malfattore. Chiaro esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». 30 dicembre 1997 - Milano.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile ai comuni sottoindicati:

al comune di Vallemaio con la seguente motivazione: «Situato in posizione nevralgica, durante la battaglia di Cassino il comune subì l'urto violento dei combattimenti che portarono allo sfondamento del fronte tedesco. La popolazione, con indomito coraggio, patì numerose perdite e ingentissimi danni all'abitato, intraprendendo poi, con fierezza e grande spirito di sacrificio, la difficile opera di ricostruzione». Vallemaio (Frosinone) 1943-1944;

al comune di S. Ambrogio sul Garigliano con la seguente motivazione: «Occupata dalle truppe tedesche all'indomani dell'armistizio, la città fu fatta oggetto di numerosi bombardamenti e subì la feroce rappresaglia nazista. Nonostante le violenze cui fu sottoposta, la popolazione tutta si rifiutava di collaborare con i propri aguzzini fornendo invece, con l'instancabile opera degli uomini-rana, utili informazioni agli alleati. Nobile esempio di indomito coraggio e alto spirito di sacrificio». S. Ambrogio sul Garigliano (Frosinone) 1943-1944;

al comune di Vallerotonda con la seguente motivazione: «Comune situato in posizione strategica per l'esercizio tedesco impegnato a bloccare l'avanzata alleata, fu teatro di varie operazioni belliche che causarono la morte di numerosissimi civili e la distruzione della quasi totalità delle abitazioni. I sopravvissuti, costretti a rifugiarsi sulle montagne, resistettero impavidi agli orrori e ai disastri della guerra, offrendo un'ammirevole prova di elevate virtù civiche e di generoso spirito di solidarietà». Vallerotonda (Frosinone) 1943-1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al merito civile alle persone sottoindicate:

al vice sovrintendente della polizia di Stato Giovanni Fioretti con la seguente motivazione: «In occasione dell'incendio di un'autovettura, con generoso e tempestivo intervento riusciva, insieme ad altri colleghi, a domare le fiamme e a trarre in salvo il giovane conducente ormai privo di sensi». 7 marzo 1994 - Benevento;

all'assistente capo della polizia di Stato Virgilio Giannattasio con la seguente motivazione: «In occasione dell'incendio di un'autovettura, con generoso e tempestivo intervento riusciva, insieme ad altri colleghi, a domare le fiamme e a trarre in salvo il giovane conducente ormai privo di sensi». 7 marzo 1994 - Benevento;

all'assistente della polizia di Stato Pasquale Frusciante con la seguente motivazione: «In occasione dell'incendio di un'autovettura, con generoso e tempestivo intervento riusciva, insieme ad altri colleghi, a domare le fiamme e a trarre in salvo il giovane conducente ormai privo di sensi». 7 marzo 1994 - Benevento;

alla sig.ra Sara Baran con la seguente motivazione: «Con grande altruismo e sprezzo del pericolo, si tuffava, insieme ad un altro giovane, nelle impetuose acque del fiume Sile riuscendo a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida». 13 giugno 1998 - Treviso;

al sig. Luca Sarnataro con la seguente motivazione: «Con grande altruismo e sprezzo del pericolo, si tuffava, insieme ad un altro giovane, nelle impetuose acque del fiume Sile riuscendo a trarre in salvo una donna che vi si era gettata a scopo suicida». 13 giugno 1998 - Treviso.

00A3058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «I Gabbiani», in Roma

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2000 i poteri conferiti al commissario governativo della società cooperativa «I Gabbiani» sono stati prorogati fino all'8 marzo 2000.

00A2993

COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IN MATERIA DI RIFIUTI SOLIDO-URBANI NELLA REGIONE PUGLIA

Interventi per fronteggiare l'emergenza rifiuti urbani nei comuni dei bacini di utenza BA2, BA3 e BA5. (Ordinanza 1° marzo 2000, n. 54).

IL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN PUGLIA

(Omissis);

Ordina:

1. La prosecuzione dell'esercizio, fino al 30 giugno 2000, della discarica controllata per rifiuti solidi urbani sita in Conversano, posta ordinariamente a servizio dei comuni del bacino BA5, sul terzo lotto attualmente in esercizio mediante innalzamento uniforme dei settori A, B e C, comunque al di sotto della quota campagna, con le seguenti prescrizioni:

divieto di effettuare l'abbancamento dei rifiuti per una fascia perimetrale della larghezza di 5 metri dal margine dell'area utilizzata;

rispetto di tutte le prescrizioni sulla effettuazione dei controlli ambientali e dei parametri di esercizio dell'impianto, del suolo, delle acque e dell'aria, già disposte dalla provincia di Bari con determinazione dirigenziale n. 167 del registro generale in data 17 febbraio 1998.

2. La prosecuzione dell'esercizio, fino al 30 giugno 2000, della discarica controllata per rifiuti solidi urbani sita in Bitonto, posta

ordinariamente a servizio dei comuni del bacino BA2, sul lotto attualmente in esercizio, entro e non oltre il raggiungimento, con i rifiuti abbancati, della quota campagna, con le seguenti prescrizioni:

realizzazione delle canalizzazioni di raccolta delle acque superficiali, di percolamento, nonché di tutte le strutture necessarie per la corretta gestione della discarica (condotte di captazione del biogas, rampe, pozzetti di raccolta, etc.) in conformità delle indicazioni riportate nell'elaborato grafico «Stato dei luoghi - Dicembre 1999», così come modificato dall'Ufficio del commissario delegato;

rispetto di tutte le prescrizioni sulla effettuazione dei controlli ambientali e dei parametri di esercizio dell'impianto, del suolo, delle acque e dell'aria, già disposte dalla provincia di Bari con il provvedimento di autorizzazione vigenze e in scadenza.

3. Ai sindaci dei comuni del bacino di utenza BA2, di disporre il conferimento all'impianto di discarica controllata di Bitonto dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dei propri territori, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio.

4. Ai sindaci dei comuni del bacino di utenza BA5, di disporre il conferimento all'impianto di discarica controllata di Conversano dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dei propri territori, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio.

5. Ai sindaci dei comuni del bacino di utenza BA4, di disporre il conferimento all'impianto di discarica controllata di Altamura dei rifiuti urbani prodotti nell'ambito dei propri territori, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio.

6. Ai sindaci dei comuni di Adelfia, Grumo Appula, Valenzano e Toritto, ricompresi nel bacino di utenza BA3 di conferire, fino al 30 giugno 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Altamura.

7. Ai sindaci dei comuni di Binetto, Bitetto e Noicattaro, ricompresi nel bacino di utenza BA3 di conferire, fino al 30 giugno 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Bitonto.

8. Al sindaco del comune di Casamassima, ricompreso nel bacino di utenza BA3 di conferire, 30 giugno 2000, i rifiuti urbani prodotti nel proprio territorio, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio, alla discarica controllata di prima categoria autorizzata all'esercizio, ubicata nel comune di Conversano.

9. Ai sindaci dei comuni di Altamura, Bitonto e Conversano di disporre che venga consentito il conferimento alle discariche controllate di prima categoria ubicate nei rispettivi territori dei rifiuti urbani, depurati della quota del 10% dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata e con esclusione dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari da destinare al recupero e al riciclaggio, secondo la distribuzione e le modalità indicate ai commi precedenti.

10. La tariffa di smaltimento da applicare ad ogni comune conferente i rifiuti in ciascun impianto di discarica sopra indicato, sia in forza della appartenenza al bacino di utenza a servizio del quale è posto lo stesso impianto, sia in forza della presente ordinanza, così come previsto dalla legge, deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla legislazione regionale (leggi regionali n. 17/1993 e n. 13/1996) e dal programma di emergenza commissariale adottato con decreto n. 70/1997, come integrato dal decreto commissariale n. 243 del 24 novembre 1998.

11. Al presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari, di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni e dei soggetti interessati.

Il presente provvedimento è notificato per l'esecuzione, alle ditte Tradeco di Altamura, Lombardi Ecologia di Triggiano e Ecoambiente di Bari, rispettivamente gestori degli impianti di discarica di Altamura, Conversano e Bitonto, ai sindaci dei comuni interessati e al presidente dell'Amministrazione provinciale di Bari. È inviato altresì, al prefetto di Bari, per lo svolgimento di tutte le azioni necessarie ad accelerare le iniziative per il perseguimento della titolarità e gestione pubblica del ciclo dei rifiuti nell'ambito dei bacini di utenza della provincia di Bari. È inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, alla regione Puglia.

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul Bollettino ufficiale della regione Puglia.

Il provvedimento è altresì pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Bari, 1º marzo 2000

Il commissario delegato: DISTASO

00A3055

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.